

**FOGLIO INFORMATIVO
FIDEIUSSIONE OMNIBUS IN FAVORE DELLA BANCA**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale:	illimity Bank S.p.A.
Sede legale e amministrativa:	Via Soperga 9 – 20124 Milano
Numero di telefono:	02.82849661
Sito Internet:	www.illimity.com
PEC:	illimity@pec.illimity.com
N. di iscrizione all'Albo delle Banche:	5710
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:	REA MI-2534291
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia	
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.	
Società con socio unico Banca Ifis S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.	

Riservato all'Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione / Denominazione Sociale.....	
Nome e Cognome	Cod. Identificativo
Indirizzo	Nr. Telefonico
Email	
Iscrizione ad albo/elenco	Nr.
Qualifica.....	

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

Caratteristiche della fideiussione omnibus

La fideiussione omnibus è il contratto con il quale un soggetto (il Fideiussore) garantisce la Banca, fino a concorrenza di un Importo massimo stabilito nel contratto stesso, l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (il Debitore garantito), qualora questi non adempia. In particolare, la fideiussione omnibus garantisce alla Banca l'adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento, presenti e future, assunte dal Debitore garantito verso la Banca nell'ambito di operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite dalla Banca al Debitore garantito o a chi gli fosse subentrato (quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, crediti di firma, anticipazioni su crediti, anticipazioni su documenti e titoli rappresentativi di crediti), incluse eventuali garanzie già prestate o che venissero in futuro prestate dal Debitore garantito a favore della Banca anche nell'interesse di terzi.

La fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dei rapporti garantiti, a condizione che il Fideiussore sia informato con sua presa d'atto oppure l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla Banca al Fideiussore e questi l'abbia autorizzata.

La garanzia è di natura personale, pertanto il Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il Fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Debitore garantito di cui all'articolo 1944 del codice civile.

Tutte le obbligazioni derivanti in capo a ciascun Fideiussore dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito garantito dalla fideiussione, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei fideiussori è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.

REQUISITI DI SOTTOSCRIZIONE/UTILIZZO

La fideiussione omnibus può essere rilasciata da persona giuridica o persona fisica (sia che riveste la qualità di consumatore sia che non riveste tale qualità) a garanzia di operazioni creditizie concesse dalla banca sia a persone fisiche che rivestano la qualità di consumatore sia a soggetto/i che non rivestono tale qualità.

RISCHI TIPICI

Tra i principali rischi, va tenuto presente che:

- in caso di inadempimento da parte del Debitore garantito di una o più delle obbligazioni garantite ed in ogni momento successivo, il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, sino all'Importo massimo garantito indicato nel contratto.
- in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi Importo dovuto ai sensi della fideiussione, il Fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni applicate ai sensi dei contratti che regolano ciascun rapporto garantito.
- l'eventuale decadenza del Debitore garantito dal beneficio del termine ai sensi dei contratti che regolano ciascun rapporto garantito s'intenderà automaticamente estesa al Fideiussore, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte della Banca (fermo restando che dell'avvenuta decadenza, la Banca darà tempestiva comunicazione scritta al Fideiussore).

Resta salvo il diritto di regresso del Fideiussore nei confronti del Debitore garantito.

COSTI DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

Di seguito sono riepilogate le principali condizioni economiche applicate alla fideiussione omnibus. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Fideiussore.

Le voci di costo di seguito riportate sono indicative. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione al singolo rapporto. Le spese e gli oneri fiscali di qualunque genere in connessione alla fideiussione omnibus ed alla sua esecuzione e modifica, ivi incluse le spese e i costi che la Banca dovesse sostenere in relazione alla fideiussione omnibus, anche in caso d'uso, sono a carico esclusivo del Fideiussore, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili.

CONDIZIONI ECONOMICHE	
Voci di Costo	Costo
Rilascio della fideiussione	Nessuna Spesa
Modifica della fideiussione specifica	Nessuna Spesa

SPESE DOCUMENTAZIONE	
Voci di Costo	Costo
Spese per copia del contratto e del documento di sintesi in corso di rapporto	Nessuna Spesa
Spese per invio documentazione relativa alla trasparenza bancaria: - Cartaceo - Posta elettronica	Nessuna Spesa Nessuna Spesa

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il recesso del Fideiussore dalla fideiussione omnibus è efficace nei confronti della Banca solo decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento in cui questa abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta di recesso inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata.

In caso di recesso dalla fideiussione, il Fideiussore risponde delle obbligazioni garantite dalla fideiussione già in essere al momento in cui il recesso del Fideiussore è divenuto efficace nei confronti della Banca, sino all'importo massimo garantito indicato nel contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto contrattuale avviene entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi dal momento in cui la Banca abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta di recesso inviata dal Fideiussore a mezzo PEC o lettera raccomandata.

Foro competente – Reclami – Soluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione

Il presente Contratto ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Via Soperga, n. 9, 20124 Milano. Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Fideiussore e la Banca in relazione alla fideiussione, il Fideiussore può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail reclami@illimity.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata illimity@pec.illimity.com.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo. Se il Fideiussore non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti può fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Fideiussore di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Fideiussore e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Fideiussore abbia esperito il procedimento innanzi all'ABF.

GLOSSARIO

Fideiussore	Persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore della Banca.
Debitore garantito	Persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
Decadenza dal beneficio del termine	Al verificarsi di determinati eventi pregiudizievoli riguardanti il Debitore garantito, il creditore (la Banca) può chiedere immediatamente il pagamento di tutto quanto dovuto (per capitale, interessi anche se moratori, commissioni, indennizzi, tasse, imposte, spese e ogni altro accessorio), senza attendere la scadenza dell'obbligazione contrattualmente prevista.
Importo massimo garantito	È l'importo massimo (per capitale, interessi anche se moratori, commissioni, indennizzi, tasse, imposte, spese e ogni altro accessorio) che il Fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del Debitore garantito.
Obbligazione solidale	L'obbligazione è solidale quando più debitori sono obbligati per la medesima prestazione e quindi a ciascuno di essi può essere richiesto il pagamento dell'intero debito.
Solidarietà tra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo Debitore garantito, in forza del quale il creditore (la Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.